

## TARI 2020

### RIDUZIONI - ESENZIONI A FAVORE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

(artt. 10-23-25 del Regolamento Comunale TARI)

1. **locali diversi dalle abitazioni e dalle aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o non continuativo ma ricorrente**, per periodi non superiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o a seguito di presentazione di segnalazione presentata dal titolare/soggetto passivo agli Uffici competenti (S.C.I.A.) – riduzione del 30% ed applicazione della tariffa corrispondente alla categoria di attività esercitata;
2. **locali diversi dalle abitazioni e dalle aree scoperte**, dotate di arredamento o anche solo di uno solo degli allacciamenti ai servizi di energia elettrica e gas, **a disposizione del soggetto passivo a qualsiasi titolo, sebbene non utilizzato** per revoca degli atti abilitativi o in caso di liquidazione volontaria o liquidazione coatta, senza autorizzazione alla prosecuzione dell'attività - riduzione del 30% ed applicazione della tariffa relativa alla categoria di attività “3 – Autorimesse e magazzini senza vendita”.
3. **esenzione delle superfici ove si producono rifiuti speciali non assimilati né assimilabili agli urbani** al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, o residui di lavorazione qualora gli stessi siano riutilizzati nello stesso ciclo produttivo, dietro presentazione di apposita completa ed esaustiva documentazione (planimetrie, formulari, MUD, perizie...); si rinvia, per ulteriore specificazione della fattispecie, all'art. 10 del Regolamento Comunale TARI;
4. **riduzione forfettaria, in base alla tipologia di attività esercitata**, delle superfici, non altrimenti individuabili, **ove si producono in modo promiscuo rifiuti speciali assimilati e non assimilati agli urbani**, dietro presentazione di apposita completa ed esaustiva documentazione (planimetrie, formulari, MUD, perizie...); si rinvia, per ulteriore specificazione della fattispecie, all'art. 10 del Regolamento Comunale TARI;
5. **avvio al recupero rifiuti assimilati agli urbani:**
  - **per l'anno 2020, quale consuntivo anno 2019 – art. 45 Regolamento Comunale IUC** - riduzione del tributo sia sulla parte variabile che fissa, fino ad un massimo del 40%, per avvio al recupero rifiuti assimilati agli urbani, dietro presentazione di apposita completa ed esaustiva documentazione (formulari, contratti con ditte autorizzate di smaltimento rifiuti...);
  - **per l'anno 2021, quale consuntivo anno 2020 – art. 25 Regolamento Comunale TARI** - riduzione del tributo nella sola quota variabile, in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero, nell'anno precedente, direttamente o tramite soggetti autorizzati, sino ad un massimo del 60% della tariffa dovuta per la corrispondente categoria di utenza e sarà applicata proporzionalmente a condizione che la quantità di rifiuti, ad eccezione degli imballaggi terziari, per legge non assimilati ai rifiuti urbani, recuperati abbia un valore minimo pari al 10% della produzione di rifiuti calcolata mediante applicazione del coefficiente *Kd* moltiplicato per la relativa superficie dichiarata dal contribuente. Tale riduzione sarà applicata a consuntivo, in compensazione sul tributo dovuto per l'anno seguente
6. riduzione del 10% (solo quota variabile) per le imprese agricole e vivaistiche che effettuano sul luogo stesso di produzione il **compostaggio aerobico individuale dei residui costituiti da sostanze naturali non pericolose**, dietro presentazione di apposita documentazione;
7. riduzione del 10% (solo quota variabile) per le **ditte produttrici o distributrici di beni alimentari che, a titolo gratuito, cedono le eccedenze ad associazioni assistenziali** o di

volontariato (anche per alimentazione animale), dietro presentazione di apposita documentazione;

8. riduzione del 30% ai **gestori di pubblici esercizi che rinunciano espressamente all'utilizzo di slot machine, videolottery** o altri apparecchi con vincita in denaro attualmente installati nei propri locali;

La domanda di esenzione e/o riduzione deve essere presentata entro il 31 gennaio di ogni anno, salvo casi particolari di cui all'art. 25 del Regolamento Comunale TARI, allegando la documentazione richiesta e riferita allo smaltimento o avvio al recupero effettuato nel corso dell'anno solare precedente alla richiesta. In assenza della predetta documentazione, l'agevolazione eventualmente concessa per gli anni precedenti viene revocata.